

Biella, 29 aprile 2022

**PROPOSTA  
DI MODIFICHE ALLO STATUTO  
DI BANCA SELLA**



**Sella**

# STATUTO DI BANCA SELLA PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO

## Sommario

- ✓ PERCHÉ LE MODIFICHE STATUTARIE pagina 3
- ✓ ENTRO QUANDO 4
- ✓ LE PROPOSTE 5

## PERCHÉ LE MODIFICHE STATUTARIE

- ❑ Per recepire le novità introdotte dal DM 169/2020: "Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali" emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze  **obbligatoria**
- ❑ Per recepire l'aggiornamento n° 35 del 2 luglio 2021 alla Circolare della Banca d'Italia n. 285, del 17 dicembre 2013, "Disposizioni di Vigilanza per le Banche"; in particolare con riferimento alle «quote di genere».  **obbligatoria**
- ❑ Oltre ad alcuni aggiornamenti / migliorie discrezionali

## ENTRO QUANDO

Il 35° Aggiornamento del 2 luglio 2021 delle Disposizioni di vigilanza per le banche (Circolare n. 285/2013 della Banca d'Italia), recante l'aggiornamento delle disposizioni in materia di governo societario, prevede:

.....





### 1. *Disciplina transitoria*

*Salvo quanto di seguito previsto, le banche si adeguano alle modifiche apportate alle disposizioni di questo Capitolo entro sei mesi dalla loro entrata in vigore.*

*Ove l'adeguamento alle disposizioni di questo Capitolo richieda modifiche statutarie, queste sono apportate al più tardi in occasione **dell'assemblea chiamata ad approvare il bilancio 2021**; qualora sia necessaria l'approvazione di atti conseguenti a tali modifiche statutarie, il termine per l'adeguamento è prorogato di un ulteriore mese a decorrere dalla data di approvazione assembleare.*

.....

## LE PROPOSTE

- ❑ Venir meno della necessità di avere Presidente e Segretario nello stesso luogo durante le sedute consiliari e assembleari.
- ❑ Requisiti Esponenti: rimando alla definizione di indipendenza del DM 169/20 per Consiglieri e Sindaci. 
- ❑ Rispetto delle quote di genere previste dalle Disposizioni di Vigilanza.
- ❑ Rispetto delle quote di genere in caso di cooptazione di Amministratori. 
- ❑ Definizione del criterio per la sostituzione dei Sindaci, nel rispetto delle quote di genere. 
- ❑ Aggiornamento dell'elenco di attribuzioni non delegabili dal CdA, previsto dalla Circolare 285 di Banca d'Italia. 
- ❑ Inserimento, tra le attribuzioni non delegabili dal CdA, della possibilità di nominare un Dirigente quale Datore di Lavoro ai sensi del D. Lgs n. 81/2008.

A decorative graphic in the top right corner consisting of a series of parallel, light blue lines that form a triangular shape pointing towards the top right.

# Sella

[sella.it](https://sella.it)

## BANCA SELLA – PROPOSTA MODIFICHE STATUTARIE

<b>TITOLO IV ASSEMBLEA</b>	
<i>Articolo 11</i>	
<p>...</p> <p>L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, può essere tenuta con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati con mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.</p> <p>In tale evenienza:</p> <p>- sono indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea tenuta ai sensi del quarto comma dell'art. 2366 del Codice Civile) i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti possono trovarsi, e la riunione si considera tenuta nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante;</p> <p>...</p>	<p>...</p> <p>L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, può essere tenuta con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati con mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.</p> <p>In tale evenienza:</p> <p>- sono indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea tenuta ai sensi del quarto comma dell'art. 2366 del Codice Civile) i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti possono trovarsi, e la riunione si considera tenuta nel luogo <b>indicato nell'avviso di convocazione ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante;</b></p> <p>...</p>

<b>TITOLO IV ASSEMBLEA</b>	
<i>Articolo 14</i>	
<p>.....</p> <p>L'Assemblea nomina un Segretario, anche non socio, per la redazione del verbale. Nei casi di legge il verbale viene redatto da un Notaio.</p> <p>...</p>	<p>.....</p> <p>L'Assemblea nomina un Segretario, anche non socio, per la redazione del verbale. Nei casi di legge il verbale viene redatto da un Notaio <b>scelto dal Presidente dell'Assemblea.</b></p> <p>...</p>

<b>TITOLO IV ASSEMBLEA</b>	
<i>Articolo 15</i>	
<p>E' devoluta al Presidente dell'Assemblea, sentiti i sindaci presenti, la constatazione del diritto di ogni intervenuto a parteciparvi e dei voti spettantigli in proprio o per delega, nonché la constatazione della legale costituzione dell'Assemblea.</p> <p>...</p>	<p>E' devoluta al Presidente dell'Assemblea, <b>sentiti i sindaci presenti,</b> la constatazione del diritto di ogni intervenuto a parteciparvi e dei voti spettantigli in proprio o per delega, nonché la constatazione della legale costituzione dell'Assemblea.</p> <p>...</p>

**TITOLO V**  
**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

*Articolo 19*

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione (il “Consiglio”) composto di non meno di cinque e non più di tredici componenti.

La determinazione del numero dei componenti del Consiglio spetta all’Assemblea al momento della nomina.

...

Inoltre, almeno un quarto (rapporto arrotondato all’intero inferiore se il primo decimale è pari o inferiore a 5, diversamente arrotondato all’intero superiore) degli Amministratori deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate emanato da Borsa Italiana SpA.

...

...

Gli Amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili ed il mandato cessa alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica.

Nel caso di cessazione della maggioranza degli Amministratori nominati dall’Assemblea, i rimanenti restano in carica solo fino alla data dell’Assemblea che essi devono convocare d’urgenza perché provveda alla rielezione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione (il “Consiglio”) composto di non meno di cinque e non più di tredici componenti.

La determinazione del numero dei componenti del Consiglio spetta all’Assemblea **al momento della nomina.**

**La composizione del Consiglio assicura:**

- il rispetto dei requisiti e dei criteri di idoneità allo svolgimento dell’incarico degli esponenti aziendali, stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari;**
- la presenza di Amministratori appartenenti al genere meno rappresentato, nel rispetto della disciplina pro tempore vigenti in materia di quote di genere.**

...

Inoltre, almeno un quarto (rapporto arrotondato all’intero inferiore se il primo decimale è pari o inferiore a 5, diversamente arrotondato all’intero superiore) degli Amministratori deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dal **Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020 n. 169, recante il “Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell’incarico degli esponenti aziendali” e successive modifiche e integrazioni. Codice di Autodisciplina delle Società Quotate emanato da Borsa Italiana SpA.**

...

...

Gli Amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili ed il mandato cessa alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica.

**In caso di cessazione dalla carica di uno o più Amministratori il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione ai sensi dell’art. 2386 del Codice Civile, nel rispetto dei requisiti richiesti e del numero di Consiglieri indipendenti e del genere meno rappresentato previsti dallo Statuto e/o dalla normativa pro tempore vigente.**

Nel caso di cessazione della maggioranza degli Amministratori nominati dall’Assemblea, i rimanenti restano in carica solo fino alla data dell’Assemblea che essi devono convocare d’urgenza perché provveda alla rielezione



dell'intero Consiglio; la durata in carica del Consiglio così rinnovato è stabilita dall'Assemblea. ...	dell'intero Consiglio; la durata in carica del Consiglio così rinnovato è stabilita dall'Assemblea. .....
--	--

<b>TITOLO V</b>	
<b>CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</b>	
<i>Articolo 21</i>	
<p>...</p> <p>E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio e dei Comitati se nominati, si tengano per teleconferenza o videoconferenza, salvo contrario avviso del Presidente in ragione della trattazione di particolari argomenti, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>Il Presidente e/o l'Amministratore Delegato possono invitare i dirigenti, o alcuni di essi, a partecipare, senza diritto al voto, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione o a parte delle stesse.</p>	<p>...</p> <p>E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio e dei Comitati se nominati, si tengano per teleconferenza o videoconferenza, salvo contrario avviso del Presidente in ragione della trattazione di particolari argomenti, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti la riunione si considera tenuta nel luogo indicato nell'avviso di convocazione in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>Il Presidente e/o l'Amministratore Delegato possono invitare i dirigenti, o alcuni di essi, soggetti interni all'azienda a partecipare, senza diritto al voto, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione o a parte delle stesse.</p>

**TITOLO V**  
**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**Articolo 24**

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione (art. 2380 bis del Codice Civile) ordinaria e straordinaria della Società con facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per il raggiungimento e l'attuazione dello scopo sociale, esclusi soltanto quelli che la legge, in modo tassativo, riserva all'Assemblea degli Azionisti.

...

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio le decisioni concernenti:

- 1) gli indirizzi strategici nonché l'adozione e la modifica dei piani strategici della Società;
- 2) l'adozione e la modifica dei piani industriali e finanziari della Società;
- 3) l'adozione e la modifica dei budget della Società;
- 4) l'approvazione della struttura organizzativa della Società;
- 5) l'approvazione e la modifica:
  - del proprio Regolamento;
  - dei principali regolamenti interni della Società;
- 6) la proposta di Regolamento Assembleare;
- 7) l'approvazione delle politiche di assunzione e di gestione di tutti i rischi, nessuno escluso, nonché la valutazione della funzionalità, efficienza, efficacia del sistema dei controlli interni della Società;
- 8) la nomina e la revoca nonché il comando presso altre società del Gruppo bancario, del Direttore Generale e dei componenti la Direzione Generale e la determinazione dei relativi poteri;
- 9) la costituzione, lo scioglimento di Comitati interni agli organi sociali, la nomina e la revoca dei loro componenti e l'approvazione dei relativi regolamenti di funzionamento;
- 10) la nomina e la revoca del responsabile delle funzioni di revisione interna, di conformità e di controllo dei rischi, previo parere del Collegio Sindacale e degli Amministratori indipendenti;
- 11) l'istituzione, l'acquisto, il trasferimento, la cessione e la soppressione di sedi secondarie, succursali o rappresentanze;
- 12) gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;
- 13) le materie individuate dal regolamento di cui al precedente comma 2 come di competenza esclusiva del Consiglio;
- 14) l'assunzione e la cessione di partecipazioni comportanti investimenti o disinvestimenti, che

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione (art. 2380 bis del Codice Civile) ordinaria e straordinaria della Società con facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per il raggiungimento e l'attuazione dello scopo sociale, esclusi soltanto quelli che la legge, in modo tassativo, riserva all'Assemblea degli Azionisti.

...

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio le decisioni concernenti:

- 1) gli indirizzi strategici nonché l'adozione e la modifica dei piani strategici della Società;
- 2) l'adozione e la modifica dei piani industriali e finanziari della Società;
- 3) l'adozione e la modifica dei budget della Società;
- 4) l'approvazione della struttura organizzativa della Società;
- 5) l'approvazione e la modifica:
  - del proprio Regolamento;
  - dei principali regolamenti interni della Società;
- 6) la proposta di Regolamento Assembleare;
- 7) l'approvazione delle politiche di assunzione e di gestione di tutti i rischi, nessuno escluso, nonché la valutazione della funzionalità, efficienza, efficacia del sistema dei controlli interni della Società;
- 8) la nomina e la revoca nonché il comando presso altre società del Gruppo bancario, del Direttore Generale e dei componenti la Direzione Generale e la determinazione dei relativi poteri;
- 9) la costituzione, lo scioglimento di Comitati interni agli organi sociali, la nomina e la revoca dei loro componenti e l'approvazione dei relativi regolamenti di funzionamento;
- 10) la nomina e la revoca del responsabile delle funzioni di revisione interna, di conformità e di controllo dei rischi, previo parere del Collegio Sindacale e degli Amministratori indipendenti;
- 11) l'istituzione, l'acquisto, il trasferimento, la cessione e la soppressione di sedi secondarie, succursali o rappresentanze;
- 12) gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;
- 13) le materie individuate dal regolamento di cui al precedente comma 2 come di competenza esclusiva del Consiglio;
- 14) l'assunzione e la cessione di partecipazioni comportanti investimenti o disinvestimenti, che

soddisfino almeno una delle seguenti tre condizioni:

- abbiano valore superiore a euro 250.000,00;
- rappresentino una percentuale superiore all'1% del capitale dell'azienda partecipata;
- l'azienda partecipata abbia stretti legami con il territorio ove opera il Gruppo ovvero abbia stretti legami commerciali con il gruppo bancario "Sella"; e comunque l'assunzione e la cessione di partecipazioni che modifichino la composizione del gruppo bancario in modo significativo e non rientrano nei piani industriali, strategici e finanziari già approvati dal Consiglio, fermo quanto stabilito dall'art. 2361, secondo comma, del Codice Civile;

15) l'acquisto, il trasferimento, la cessione di immobili funzionali all'attività societaria il cui valore sia superiore a euro 1.000.000,00.

...

soddisfino almeno una delle seguenti tre condizioni:

- abbiano valore superiore a euro 250.000,00;
- rappresentino una percentuale superiore all'1% del capitale dell'azienda partecipata;
- l'azienda partecipata abbia stretti legami con il territorio ove opera il Gruppo ovvero abbia stretti legami commerciali con il gruppo bancario "Sella"; e comunque l'assunzione e la cessione di partecipazioni che modifichino la composizione del gruppo bancario in modo significativo e non rientrano nei piani industriali, strategici e finanziari già approvati dal Consiglio, fermo quanto stabilito dall'art. 2361, secondo comma, del Codice Civile;

15) l'acquisto, il trasferimento, la cessione di immobili funzionali all'attività societaria il cui valore sia superiore a euro 1.000.000,00;

16) l'approvazione, il riesame e l'aggiornamento del piano di risanamento, nonché la sua modifica e il suo aggiornamento su richiesta dell'autorità di vigilanza;

17) l'adozione, su richiesta dell'autorità di vigilanza, delle modifiche da apportare all'attività, alla struttura organizzativa o alla forma societaria della banca ~~o del gruppo bancario~~, e delle altre misure necessarie per conseguire le finalità del piano di risanamento, nonché l'eliminazione delle cause che formano presupposto dell'intervento precoce;

18) la decisione di adottare una misura prevista nel piano di risanamento o di astenersi dall'adottare una misura pur ricorrendone le circostanze;

19) l'approvazione di una policy per la promozione della diversità e della inclusività;

20) l'eventuale nomina del dirigente che assume la qualità di Datore di lavoro ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, munito dei più ampi poteri decisionali, organizzativi e di spesa per la migliore attuazione degli adempimenti in materia di tutela della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro.

...

**TITOLO VIII**  
**COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

*Articolo 30*

Il Collegio Sindacale, nominato dall'Assemblea, è costituito da tre Sindaci effettivi, tra i quali l'Assemblea elegge il Presidente, e da due Sindaci supplenti.

...

...

I Sindaci, oltre ai requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra persone che possano essere qualificate, con riferimento agli Amministratori, come indipendenti, anche in base ai criteri previsti dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate emanato da Borsa Italiana SpA.

...

Il Collegio Sindacale, nominato dall'Assemblea, è costituito da tre Sindaci effettivi, tra i quali l'Assemblea elegge il Presidente, e da due Sindaci supplenti.

La composizione del Collegio Sindacale assicura il rispetto delle quote di genere secondo quanto previsto dalla disciplina pro tempore vigente: sia i Sindaci effettivi sia i Sindaci supplenti devono rappresentare entrambi i generi, in modo da garantire il rispetto della quota di genere anche in caso di sostituzione.

...

...

I Sindaci, oltre ai requisiti di indipendenza stabiliti dall'articolo 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra persone che possano essere qualificate, ~~con riferimento agli Amministratori, come indipendenti,~~ anche in base ai criteri previsti dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020 n. 169, recante il "Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali" e successive modifiche e integrazioni. ~~Codice di Autodisciplina delle Società Quotate emanato da Borsa Italiana SpA.~~

...